



COMUNICATO UFFICIALE N. 51/L – 8 AGOSTO 2017

51/139

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 37/A della F.I.G.C., pubblicato in data 4 Agosto 2017:
Comunicato Ufficiale n. 37/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di modificare l'art. 1 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 1 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 1 - Definizioni</p> <p>Se non diversamente specificato nell'ambito del presente regolamento, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato:</p> <p><u>-Calciatore:</u> si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club (come appresso definito).</p> <p><u>-Commissione Procuratori Sportivi:</u> si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente regolamento.</p> <p><u>-Contratto di Rappresentanza o Mandato:</u> si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 - Definizioni</p> <p><u>Commissione Procuratori Sportivi:</u> si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da sette membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente Regolamento.</p>

Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all'allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

-Dichiarazione delle Persone Fisiche: si intende la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato B, sottoscritta dal Procuratore Sportivo, che ne autocertifica la buona condotta e l'assenza di impedimenti o di conflitti di interesse per la sua iscrizione nel Registro FIGC, e l'impegno a rispettare i regolamenti e il potere disciplinare dell'ordinamento sportivo.

-Dichiarazione delle Persone Giuridiche: si intende la dichiarazione analoga alla Dichiarazione delle Persone Fisiche, redatta secondo il modello di cui all'allegato C, sottoscritta dal Procuratore Sportivo che operi per il tramite di una persona giuridica, una società di persone o altro ente associativo, quando il Mandato è conferito direttamente a quest'ultimo.

-Procuratore Sportivo: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.

-Registro: si intende il registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi. Il Registro è pubblicato sul

<p>sito della FIGC</p> <p>-<u>Società Sportiva o Club</u>: si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA</p> <p>Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee.</p>	
---	--

Pubblicato in Firenze l' 8 Agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina